

Roma, 4 aprile 2008

ACCORDO SUI RIMBORSI CHILOMETRICI:

1. Adeguati gli importi a partire dal 1° maggio
2. Modificato il sistema di calcolo e di adeguamento

L'articolo 60 del C.C.N.L. prevede che al dipendente che utilizza l'autovettura privata in missione, venga riconosciuto il rimborso chilometrico così come determinato dalle parti con apposito accordo.

Fino ad oggi è stato applicato l'accordo del 5 maggio 1988, ormai ventennale, che ha seguito l'andamento del costo del carburante ma che, ormai, non era più in grado di misurare i costi effettivi perché:

- agganciato al solo costo della benzina super, ormai da anni non più sul mercato,
- troppo complesso nel sistema di calcolo,
- troppo ampia la fascia di oscillazione del costo del carburante per far scattare il meccanismo di adeguamento,

in definitiva non più in grado di misurare correttamente i costi sia variabili che fissi sostenuti per l'utilizzo dell'auto privata per ragioni di servizio.

Dopo un'approfondita analisi tecnica della materia, siamo giunti ad un accordo che da subito **aumenta le misure dei rimborsi** e che modifica radicalmente **il sistema di calcolo e di adeguamento**.

Le fasce di cilindrata sono state riviste e passano da tre a quattro. Riportiamo i vecchi e nuovi valori in base alle fasce di cilindrata, evidenziando nell'ultima colonna l'aumento in percentuale.

fasce di cilindrata	valori Attuali	nuovi valori	% di aumento
autovetture fino a 1.000 cc:	0,32	0,35	9,4%
autovetture da 1.001 a 1.300 cc:	0,37	0,41	10,8%
autovetture da 1.301 a 1.500 cc:	0,37	0,49	32,4%
autovetture da 1.501 a 1.600 cc:	0,45	0,49	8,9%
autovetture oltre 1.600 cc:	0,45	0,54	20,0%

Questi valori sono applicati indipendentemente dal carburante utilizzato. L'adeguamento sarà semestrale con effetto dal 1° di gennaio e dal 1° di luglio di ogni anno e la durata dell'accordo è biennale.

Roma, 4 aprile 2008